



Contesa Estense Città di Lugo
ASSEMBLEA Straordinaria
2^a convocazione del 23.10.2020

Verbale Assemblea Straordinaria

pag. 1 a 2

Lugo, 23 Ottobre 2020

si è svolta in via telematica per ottemperare alle disposizioni del DPCM del 07.10.2020 in relazione alle misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

l'Assemblea Straordinaria dei Soci in 2^a convocazione con il seguente

ordine del giorno

adeguamenti statutari al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Riforma del Terzo Settore

Il Presidente in carica Sig. Pavan Felice, accertato il numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida e invita il segretario Sig. Guerrini Gabriele a verbalizzare.

Numero SOCI totali aventi diritto al voto (maggioressegni) al 23.10.20	252
Numero SOCI presenti in 2 ^a convocazione (comprese le deleghe)	156

Il Presidente informa i Soci della necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Preventivamente sono stati inviati lo Statuto vigente e la bozza del nuovo Statuto con evidenziate le modifiche richieste dal D.Lgs.

Non essendo stata avanzata alcuna osservazione in merito alle modifiche apportate, si procede alla votazione per l'approvazione del nuovo Statuto:

Soci votanti (presenti + deleghe) n. 156 favorevoli n. 122 astenuti n. 34 contrari n. 0

A seguito della votazione, vengono approvate a maggioranza le modifiche e quindi

il nuovo Statuto viene approvato

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente trasmesso alla Regione Emilia-Romagna per l'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni riconosciute e quindi all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione la denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ".Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) assumendo pertanto la seguente denominazione: **"CONTESA ESTENSE Città di Lugo – APS"**.



Contesa Estense Città di Lugo
ASSEMBLEA Straordinaria
2^a convocazione del 23.10.2020

Verbale Assemblea Straordinaria

pag. 2 a 2

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Non essendovi altro su cui deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Guerrini Gabriele

(firma)

Il Presidente

Pavan Felice

(firma)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Registrato n° 3 NOV. 2020

da 3 per Euro

4044
ESSENTE

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

* firma su delega del Direttore Provinciale,
Sergio Profeta

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"CONTESA ESTENSE Città di Lugo - APS"

Titolo I Costituzione e Statuto

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e della normativa in materia per gli Enti del Terzo Settore, è costituita l'Associazione denominata "CONTESA ESTENSE Città di Lugo - APS" che assume la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lugo di Romagna (RA), via Passamonti 13.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede associativa.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Titolo II Attività esercitate

Art. 3 – Scopi e attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del

D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore dei

propri associati, di loro familiari o di terzi.

Dette attività sono finalizzate alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale, alla tu-

tela dei diritti umani, all'attuazione del pluralismo e della solidarietà fra i popoli e allo svi-

luppo della personalità umana in tutte le sue espressioni.

In particolare, l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, ope-

ra nel seguente ambito (D.Lgs.117/2017 art. 5 comma i):

– organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del vo-

lontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si prefigge, a

titolo particolare ma non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

– organizzare e promuovere attività di impegno, ricreative e orientative, soprattutto per i

giovani, che possano porsi quale riferimento associativo, competitivo e culturale per mi-

gliorare la conoscenza di sé stessi tramite l'attività di gruppo, l'approfondimento della

conoscenza degli altri e della propria città, rinsaldando i legami di solidarietà e amicizia

e favorendo la crescita morale e spirituale tramite la collaborazione e l'impegno finaliz-

zati ad un comune obiettivo

– diffondere la conoscenza delle opere artistiche e monumentali della propria Città tramite

organizzazione di eventi, mostre, rappresentazioni, riferimenti culturali, redazione di

commenti, critiche o altre opere divulgative

– realizzare incontri periodici, convegni, assemblee, spettacoli, organizzare altri eventi e/o

partecipare attivamente ad altri eventi organizzati da terzi

117/17).

Titolo III Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 4 – Soci

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.

Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, tutte le persone fisiche e giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Ammissione ed esclusione del socio

L'ammissione all'Associazione è da richiedersi al Consiglio Direttivo per iscritto tramite la relativa domanda di ammissione con la presentazione di almeno due soci in regola con il tesseramento da almeno un anno.

La domanda di ammissione, oltre a contenere l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione, dovrà essere accompagnata dal documento di riconoscimento valido, dal codice fiscale e da una fototessera.

In caso di domande di ammissione all'associazione presentate da minori, queste dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la potestà genitoriale ed accompagnate anche dal suo documento di riconoscimento valido.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo deciderà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della

domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio.

Con la delibera di accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci fatto salvo il versamento della quota associativa annuale.

Il rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e trasmesso all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'aspirante socio può, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, presentare ricorso all'Assemblea con istanza di riesame in forma scritta, corredandola con la documentazione ritenuta più opportuna, depositata alla segreteria dell'Associazione che ne accerterà con vidimazione la data di ricevimento.

L'assemblea è tenuta a deliberare sulla richiesta di riesame, a maggioranza semplice, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito dell'istanza, decorso tale termine senza alcuna deliberazione si verificherà l'ammissione di diritto del socio istante.

Art. 6 – Risoluzione del rapporto associativo

La qualità di Socio si perde per:

a. decesso

b. recesso: è la volontà espressa da un socio di non fare più parte dell'associazione.

Essa deve essere manifestata in forma scritta e motivata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altra modalità che assicuri la prova di avvenuta ricezione) indirizzata all'associazione stessa e diviene efficace sei mesi dopo il ricevimento della relativa comunicazione.

c. esclusione: è la volontà dell'associazione di escludere un socio, essa è deliberata con motivazione dal Consiglio Direttivo e può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisi-

zione delle giustificazioni.

Alla comunicazione di esclusione è possibile presentare ricorso con le stesse modalità

previste per il ricorso al diniego di iscrizione.

d. decadenza: con il mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea,

tutti i poteri di socio sono temporaneamente sospesi e quiescenti fino all'eventuale

pagamento, al momento del quale riprendono vigore i poteri affievoliti.

Con il mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi av-

viene la formale decadenza con la conseguente eliminazione del nominativo dal regi-

stro dei soci.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri se in regola con il pagamento della quota associativa

annuale.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- votare in assemblea se maggiorenni
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-
- stata, ai sensi di legge
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla ge-
- stione dell'Associazione

I Soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale, i Regolamenti interni e le delibere legal-
- mente adottate dagli organi associativi
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo perso-

di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto con qualsiasi mezzo (anche tramite telegramma, facsimile o posta elettronica con messaggio di notifica) contenente il luogo, la data, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, tale avviso scritto deve anche essere affisso, con gli stessi termini, all'interno dei locali della sede.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci, presenti in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, presenti in proprio o per delega, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto e dei regolamenti devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

È ammesso il voto per delega, ogni socio può farsi rappresentare in assemblea solo da

un altro Socio conferendogli delega scritta.

Ogni associato non può rappresentare più di altri due soci massimo di due deleghe.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Le competenze dell'Assemblea sono:

– nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali

– approvare il bilancio consuntivo

– approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale

– approvare i regolamenti associativi e le loro modifiche

– deliberare la quota associativa

– deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione

– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

– deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso

– deliberare sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso

– destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

– deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

– è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione, trasformazione o fusione.

– è ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i Soci.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, previa determinazione del loro numero.

Resta in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di mandati.

Qualora alcuno dei consiglieri lasciasse la carica prima della sua naturale scadenza viene sostituito dal primo dei non eletti altrimenti, se ciò non è possibile l'assemblea provvede a nominare i sostituti, che rivestono la carica fino allo scioglimento nel Consiglio Direttivo e conseguentemente al rinnovo di tutti i Consiglieri da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- la predisposizione delle spese o acquisti o delle attività economiche e patrimoniali
- scegliere le attività di promozione e di contatto con soggetti esterni ai fini di incremento delle entrate patrimoniali di sostegno
- proporre all'Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta, il conferimento della qualifica di Benemerito

– curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea

– deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati

– deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

– deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente

– provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Presidente, vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, nella prima seduta, ove vengono eletti anche il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui sottoscrive gli atti, compresi i verbali di entrambi gli organi che presiede e può delegare le proprie funzioni a Segretario, Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

In caso di impedimento assoluto del Presidente a rivestire l'ufficio, il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Presidente previa convocazione dell'assemblea per reintegrare il numero dei Consiglieri.

Il Segretario si occupa della redazione di tutti gli atti relativi alla gestione dell'associazione seguendo, qualora sussistenti, le indicazioni dei regolamenti o del Consiglio Direttivo.

Attende alla corrispondenza e si occupa della tenuta e redazione del registro soci e del registro protocollo, redige verbali delle sedute del consiglio e trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che essi siano sottoscritti dal Presidente.

Se incaricato dal-Presidente può firmare la corrispondenza e i mandati di pagamento.

Coadiuvato dal Tesoriere, il quale ultimo è responsabile dell'amministrazione delle somme di pertinenza dell'associazione a lui affidate per competenza, tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dalle normative in vigore.

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta dei conti e di tutti i libri previsti dalle vigenti leggi e, comunque, di ogni documento contabile inerente al movimento di cassa dell'associazione.

Il Tesoriere potrà ritirare somme dagli istituti bancari e effettuare pagamenti e riscossioni, con regolare mandato sottoscritto dal Presidente o, in assenza di questo dal vice Presidente o dal Segretario, qualora quest'ultimo ne abbia ricevuto i relativi poteri dal Presidente o dal vice Presidente.

Il Tesoriere è però autorizzato ad avere a disposizione e in sue mani una somma o fondo reintegrabile, fissata dal Consiglio Direttivo per effettuare i pagamenti minuti ed urgenti.

Una volta ogni tre mesi, durante la riunione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere presenta la situazione di cassa aggiornata.

Art. 12 – Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti

Nei casi previsti dal D.Lgs.117/2017 art. 30, l'Assemblea deve nominare un Organo di Controllo (monocratico o collegiale) che opera in ottemperanza a quanto indicato dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente D.Lgs.117/2017 art. 31 e qualora all'interno dell'Organo di Controllo non sia presente un componente revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

Art. 13 – Libri sociali

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Titolo V Patrimonio - Esercizio Finanziario

Art. 14 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

– quote e contributi degli associati

	- eredità, donazioni e lasciti testamentari	
	- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari	
	- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali	
	- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	
	- erogazioni liberali degli associati e dei terzi	
	- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi	
	- attività di raccolta fondi	
	- rimborsi da convenzioni;	
	- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017	
	Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.	
	Art. 15 – Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve presentare in maniera veritiera e corretta l'andamento	
	pag. 14 di 16	

economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art 8 comma 2 del D. Lgs.117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Titolo VI - Convenzioni

Art. 17 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la Sede dell'Associazione.

Le convenzioni tra l'Associazione e gli Enti pubblici o altri Enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Scioglimento

Art. 18 - Scioglimento

L'eventuale estinzione o scioglimento dell'Associazione sarà deciso solo dall'Assemblea Straordinaria.

I beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti, salva di-

versa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs.117/2017.

Art. 19 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto, modificato secondo i requisiti del D.Lgs.117/2017, è stato approvato all'Assemblea Straordinaria del 23 Ottobre 2020 in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti e diviene immediatamente operante, sostituendo, annullando e abrogando ogni e qualsiasi precedente Statuto.

Contesa Estense Città di Lugo

Sede: Via Passamonti, 13
48022 Lugo (RA)

E-mail: segreteria.contesa@libero.it
C.F. 91007680399 - P. IVA 01308380391



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Registrato il 3 NOV. 2020 al n. 4444
Serie 3 per Euro ESENTE

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

* firma su delega del Direttore Provinciale,
Sergio Profeta